

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata –sezione fallimentare–, in composizione monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di cui al numero R.G. (omissis)/06 avente ad oggetto Revocatoria fallimentare

TRA

FALLIMENTO S.R.L.

-attore-

E

BANCA

-convenuta-

E

FIDEIUSSORI

-terzi chiamati contumaci-

CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da verbali di causa e scritti difensivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il FALLIMENTO S.R.L., premesso che in data anteriore al fallimento ha aperto contratto di conto corrente presso la BANCA da cui non ha ottenuto anche crediti, ha convenuto in giudizio quest'ultima al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse revocabili effettuate nell'anno anteriore al fallimento ex art. 67 LF.

Si è costituita parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea sostenendo che le rimesse non hanno natura solutoria, ma ripristinatoria.

Autorizzata la chiamata dei fideiussori, autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., subentrato lo scrivente Giudice nella gestione del ruolo nel giugno 2015 e trattata la causa per la prima volta nell'udienza del 17.11.2015, è stata disposta Ctu, depositata la quale la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2.E' *ratione temporis* applicabile la norma di cui all'art. 67 LF nel testo anteriore alla riforma del 2005, in quanto la proposta azione revocatoria si inserisce nell'ambito di una procedura fallimentare aperta prima della riferita riforma.

3.Ciò detto, la fattispecie concreta per cui è causa è in astratto sussumibile nell'ambito della disposizione di cui all'art. 67 c. II LF *ratione temporis* applicabile, secondo cui «Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento».

3.1. Onere di parte attrice è provare i presupposti oggettivi dell'azione.

Pacifica l'esistenza del contratto di conto corrente bancario, all'esito della Ctu è risultato che effettivamente nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento il correntista ha effettuato rimesse. Sul punto, la S.C. ha affermato che *“Sono revocabili ex art. 67 comma 2 l. fall. le rimesse effettuate nel periodo previsto dalla legge, dal fallito o dal terzo, su conto del fallito scoperto, cioè che non sia assistito da apertura di credito e presenti un saldo passivo o se il correntista fallito abbia sconfinato dal fido accordatogli. Non sono revocabili le rimesse che non abbiano funzione solutoria, ma di semplice ripristino della provvista. Per stabilire il carattere delle rimesse occorre tenere conto del "saldo disponibile" (valutato, cioè in base al momento di effettiva esecuzione da parte della banca degli incassi e delle erogazioni) e non esclusivamente del "saldo contabile" (calcolato in base ad un riferimento puramente cronologico della registrazione delle operazioni) o del saldo "per valuta" (in cui le varie partite vengono iscritte nel conto, in base alla data di maturazione degli interessi). La prova di carattere delle varie rimesse, poiché dall'estratto conto non risulta il saldo disponibile, può darsi mediante presunzioni desumibili sia dalla data di registrazione delle operazioni attive o passive concernenti il correntista (versamenti e bonifici in contanti o prelevamenti in contanti o a mezzo assegni) sia dai dati ordinati "per valuta" limitatamente ai versamenti in conto di titoli di credito, dovendosi presumere che l'incasso sia avvenuto, quanto meno, alla data della valuta, a meno che la banca non dimostri che sia avvenuto anteriormente. (...)Le rimesse effettuate dall'imprenditore, poi fallito (o da un terzo), sul proprio conto corrente bancario nel periodo "sospetto" di cui all'art. 67, comma 2, legge fall. sono suscettibili di azione revocatoria fallimentare soltanto se, all'atto della rimessa, il conto risulti "scoperto" (intendendosi tale sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo passivo, sia il conto scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista). All'indicato fine, dovendosi verificare se la rimessa abbia funzione "solutoria" (lesiva della "par condicio creditorum") ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista, la "copertura" o meno del conto va accertata con riferimento al "saldo disponibile", da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, non già con riferimento esclusivo al "saldo contabile" - che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico -, nè al "saldo per valuta" - che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi. Sul piano probatorio, tuttavia, non risultando dall'estratto conto l'effettivo saldo disponibile, elementi presuntivi di prova possono desumersi sia dalla data di registrazione in conto delle operazioni - limitatamente a quelle "in avere" del correntista, costituite da versamenti e bonifici in contanti, nonché ai prelevamenti in contanti o a mezzo assegni -, sia dai dati ordinati "per valuta" - limitatamente ai versamenti in conto di titoli di credito, dovendosi presumere che l'incasso sia avvenuto, quanto meno, alla data della valuta, salva la possibilità, per la banca, di provare che sia avvenuto anteriormente”* (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1994, n. 2744).

E' chiaro quindi che, in presenza di operazioni di fido, le singole rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito, nel periodo di cui all'art. 67 comma 2 l. fall., quando il conto sia "scoperto" (per il superamento del fido), sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 1994, n. 10869).

Orbene, nella fattispecie in esame è emersa la prova sufficiente che il rapporto fosse assistito da contratto di affidamento per euro 155.000,00 del 6/05/2002 (cfr. pegno su titoli a garanzia dell'affidamento concesso). In particolare, la Banca ha intrattenuto rapporti con la fallita, i quali erano garantiti da pegno su titoli con affidamento per euro 155.000,00 relativamente allo scoperto di conto (cfr. doc. 8 di parte convenuta). Con il rilascio di detta garanzia, come sopra detto, la Banca ha elevato l'affidamento ad euro 155.000,00 relativamente allo scoperto di conto.

Peraltro lo stesso Ctu ha evidenziato che nel periodo esaminato il conto è stato costantemente movimentato sia in dare che in avere: circostanza, questa, che a dire del perito, lascia intendere che il conto fosse affidato.

Alla luce di quanto sopra, considerando revocabili solo le rimesse solutorie nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido, consegue che il conteggio corretto è quello riportato dal Ctu nelle conclusioni della relazione peritale, per l'importo di € 33.382,02.

3.2. Occorre ora verificare se sussiste anche il requisito soggettivo dell'azione ex art. 67 c. II LF.

Periodo di riferimento è quello dei versamenti per cui è causa, effettuati dal 15.1.2003 al 8.9.2003.

Al fine di provare la conoscenza dello stato di insolvenza, l'attore allega la visura protesti.

L'elemento non è però dirimente, in quanto tali protesti risultano pubblicati successivamente al compimento delle operazioni per cui è causa.

L'attore allega altresì dossier Cerved, affermando che da ciò si evince la conoscibilità dello stato di insolvenza. Parte convenuta ha eccepito che da tale dossier non emerge l'elemento più significativo costituito dalle segnalazioni a sofferenza. Su tale specifico punto l'attore però non effettua una specifica contestazione.

Inoltre, l'attore allega che il CTU ha affermato che "dal 22/07/2003 al 30/06/2004 il saldo del conto corrente è stato sempre oltre il limite del presunto affidamento". Il dato tuttavia non è dirimente, in quanto i versamenti per cui è causa sono tutti (tranne gli ultimi due di modesta entità) antecedenti al 22.7.2003.

L'attore individua quale elemento di conoscibilità dello stato di insolvenza i bilanci del 2001 e del 2002, sostenendo che essi mostrano un crescente indebitamento. Tuttavia, in ordine al bilancio del 2001 parte convenuta ha replicato che esso si chiude con un utile di esercizio di lire 242.505.435, con la conseguente irrilevanza dello stesso. In ordine poi al bilancio del 2002, parte convenuta evidenzia che esso è stato depositato il 23/05/2003, e quindi dopo la maggior parte dei versamenti per cui è causa. Alla luce di ciò, visti i rilievi di parte convenuta, emerge che il dato relativo ai bilanci non è dirimente.

3.3. Alla luce di quanto sopra, non è emersa la prova, neppure presuntiva, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della proposta azione, per cui la domanda va rigettata.

4. Rigettata la domanda attorea, resta assorbita la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati fideiussori.

5. Vista la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro obiettiva controvertibilità, sussistono gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte attrice e della banca convenuta nella misura di metà ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, dott. Fabio Di Lorenzo, 04 ottobre 2016, n. 2488

- 2) dichiara assorbita la domanda della convenuta nei confronti dei terzi chiamati;
- 3) compensa le spese;
- 4) pone le spese di Ctù in via definitiva a carico dell'attore e della convenuta nella misura di metà ciascuno.

Così deciso in Torre Annunziata il 4 ottobre 2016

**IL GIUDICE UNICO
(Dott. Fabio Di Lorenzo)**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS